

l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto Covid-19, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. [REDACTED] resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [REDACTED]

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 il [REDACTED] e uditi per le parti gli avvocati Marco Giustiniani, anche in sostituzione dell'avvocato Alberto Gamberini, per la società appellante, [REDACTED] per [REDACTED], nonché l'avvocato dello Stato [REDACTED] per [REDACTED];

La controversia concerne l'ordinanza con cui il Tar per il Lazio – Roma ha rigettato l'istanza di adozione di misure cautelari invocata dall'odierna appellante [REDACTED] avverso il provvedimento [REDACTED] - di diniego dell'ammissione della predetta società al Fondo ex art. 37 del d.l. n. 41/2021, in quanto non qualificabile, secondo [REDACTED] A., come grande impresa.

In particolare, ha dedotto l'appellante che la nozione di grande impresa fa

riferimento a dati puramente quantitativi ed è riscontrabile quando un'impresa (o un gruppo di imprese tra loro collegate) supera, per due esercizi consecutivi, alternativamente: il numero minimo di 250 occupati (espressi in ULA); ovvero un fatturato di 50 milioni di euro e, cumulativamente, un totale attivo di bilancio di 43 milioni di euro.

Nel caso di specie, [REDACTED] ha accolto i dati ULA relativi al 2020, ma ha ritenuto inattendibili quelli del 2021 (questi ultimi individuati dall'appellante in misura pari a 250,83), in quanto asseritamente non corrispondenti al numero medio aziendale dei dipendenti al 31 dicembre 2021, indicato nei progetti di bilancio in misura pari a 283 (inclusiva dei lavoratori somministrati e senza i due soci lavoratori).

In sede cautelare, il giudice di prime cure ha respinto la domanda, ritenendola non assistita da idoneo *fumus boni iuris*.

Osserva il collegio che, pur nei limiti dell'accertamento proprio della fase cautelare, emergano nella fattispecie profili di complessità che depongono per la necessità di ulteriori approfondimenti circa la completezza e la valutazione della documentazione fornita ad [REDACTED] da parte dell'odierna appellante, tenuto conto in particolare dei profili di *periculum in mora* rappresentati dalla stessa parte appellante e sostanzialmente riconducibili alla situazione di estrema difficoltà finanziaria innescata dall'aumento del costo delle materie prime e dai combinati effetti pregiudizievoli dell'epidemia da Covid-19 e della guerra in Ucraina, che l'accesso al richiesto Fondo potrebbe mitigare.

Tanto considerato, l'istanza cautelare va accolta, disponendo, nelle more della decisione nel merito della controversia, il riesame della domanda presentata da [REDACTED] da parte di [REDACTED] con il contestuale accantonamento, fino alla decisione del merito, di una quota parte del Fondo per cui è causa, per un importo pari al beneficio richiesto dalla società appellante.

Sussistono peculiari ragioni per la compensazione delle spese della presente fase tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 7962/2022) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Dispone il riesame della domanda presentata da [REDACTED] da parte di [REDACTED], nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, con il contestuale accantonamento di una quota parte del Fondo per cui è causa per un importo pari al beneficio complessivamente richiesto dalla società appellante, fino alla decisione nel merito della controversia.

Fissa l'udienza pubblica del 17 gennaio 2023 per la prosecuzione nel merito del giudizio.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Valentini

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO